N. 1 2025 APRILE 2025

#SafetyPost

Newsletter di More Safe Academy

Informazioni e approfondimenti dal mondo della salute e sicurezza del lavoro

TRA GUERRE VERE E GUERRE DEI DAZI SAREBBE GIUSTA SOLO

LA GUERRA ALLE MORTI SUL LAVORO!

Tra guerre vere e guerre dei dazi sarebbe giusta solo la guerra alle morti sul lavoro!

Viviamo tempi che non ci saremmo mai aspettati. Alle carneficine in Ucraina e sulla striscia di Gaza, senza dimenticare i conflitti in diverse zone dell'Africa, si è aggiunta la guerra commerciale/finanziaria con l'introduzione dei dazi da parte degli USA. La riflessione che viene da fare è che, invece, solo una guerra andrebbe combattuta: quella per evitare più di mille morti all'anno sul lavoro e più di seicentomila infortuni. Una strage che stenta ad essere riconosciuta tale, visto che, oltre alle dichiarazioni e al cordoglio di rito da parte di tutti, nei fatti nulla cambia. Guardando i numeri contenuti nel recente Rapporto annuale dell'INL appare chiaro quale sia una delle cause strutturali del problema che ci affligge. Bisogna leggere i numeri: 4985 ispettori nei ruoli INPS, INAIL e INL, di cui 3160 ispettori civili dell'INL e, tra di essi, solo 831 ispettori tecnici. Gli ispettori tecnici sono quelli che fanno verifiche sull'applicazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende da ispezionare non sono meno di 3 milioni e duecentomila, però! Certo, si aggiungono anche le verifiche delle ASL, sui quali numeri non è dato sapere, ma tant'è, la probabilità di un accesso ispettivo in un'azienda è infinitesima. Soprattutto, spostandosi dalla vigilanza, non esiste nei fatti una possibilità di richiesta di consulenza preventiva, che andrebbe prevista e supportata risolvendo la questione con un cambio di paradigma. Non basta certo quella data all'Inail dal D.lgs 81/2008 che, nei fatti è limitata e in pratica non appare consistente. Quindi servono ispettori non più solo ufficiali di polizia giudiziaria ma anche tecnici che agiscano con consulenze mirate a richiesta preventiva delle imprese. Che problema ci sarebbe a fare due strutture specifiche: una ispettiva e una consulenziale? Solo uno, il numero scarso di ispettori nei ruoli. Tecnici che preferiscono la professione privata o presso grandi gruppi, perché molto meglio pagati e assunti senza troppe lungaggini e procedure concorsuali dal diciannovesimo secolo. Da questa osservazione scaturisce la nostra idea che occorra un appello chiaro e forte ai tecnici per "arruolarsi" nei ranghi di un Polo unico della sicurezza. Una "chiamata alle armi" per laureati in discipline tecniche, quali ingegneria e architettura ad esempio, che possano essere reclutati senza le estenuanti lungaggini dei concorsi pubblici, vista la gravità del fenomeno da combattere, e pagati meglio di quanto lo siano adesso nei vari INL e INAIL. Servono tecnici per la vigilanza e per la consulenza a richiesta delle imprese, tecnici che oggi preferiscono lavorare altrove, dove sono meglio pagati e trattati. Non ci vuole molto a capire che, riconoscendo la emergenzialità della situazione, si può immaginare di produrre una norma ad hoc per fare cambi strutturali utili. Tecnici da reclutare a migliaia. Il punto è che nessuno riconosce questa eccezionalità, almeno dalle parti del Parlamento e del Governo. Sta a noi continuare a pungolare e proporre, anche con disegni di legge, laddove non ci fosse altra alternativa, per arrivare a fare passi concreti in avanti.

RAPPORTO INL

46.985. Questo è il numero degli accessi di vigilanza tecnica (ispezioni) in materia di salute e sicurezza che sono stati fatti nel 2024. Lo dice, tra tanti altri dati riguardanti tutte le tipologie di ispezioni in capo all'INL , il Rapporto Annuale 2024 pubblicato il 30 marzo 2025.
Questo numero è da salutare con favore, perché nel 2023 gli accessi erano stati 20.775, quindi l'aumento è notevolissimo (+126%); di contro se lo rapportiamo al numero di aziende che compongono il tessuto produttivo del Paese l'entusiasmo diminuisce di molto. Vedremo se, come speriamo, si tratta di un primo passo ma, ribadiamo la nostra convinzione che occorrerebbe arruolare molti ma molti di più tecnici da dedicare alla vigilanza in materia si salute e sicurezza sul lavoro, ma anche alla consulenza a richiesta delle imprese che ne sentissero il bisogno.Gli ispettori tecnici oggi, su 3.160 ispettori civili dell'INL, sono solo 831. Per circa 3,2 milioni di aziende assicurate all'Inail sembrano decisamente troppo pochi. Andrebbero almeno quintuplicati.

https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/rapporti-annuali-sullattivita-di-vigilanza-in-materia-di-lavoro-e-previdenziale/

Autobus di noleggio precipita nel fiume Po, morto l'autista. Ennesima tragedia nel settore

L'autista morto si chiamava Nicola Di Carlo, aveva 64 anni, era titolare e fondatore dell'azienda di noleggio autobus Di Carlo Tours. L'incidente è avvenuto a Torino dove un autobus turistico è caduto nel fiume Po, inabissandosi parzialmente. L'autista è stato recuperato in stato di incoscienza, ma a nulla sono servite le manovre per rianimarlo, purtroppo l'uomo è morto dopo l'impatto. Una tragedia che si poteva trasformare in una catastrofe di dimensioni spaventose, visto che il conducente stava per caricare una scolaresca, a dichiararlo è stato il comandante della polizia locale di Torino, che coordina le indagini, ancora poco chiare. Da una prima analisi risulta che l'autobus prima di precipitare in acqua, abbia investito tre pedoni, in condizioni che non desterebbero preoccupazione, per poi sfondare il parapetto in pietra sul bordo della strada e poi finire nel fiume. Bruttissima storia che fa riflettere ancora una volta e ribadire che non si può morire durante una giornata di lavoro, non si può più accettare che una giornata lavorativa si trasformi in una tragedia.

"Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per lo Stato e per chiunque continui a ignorare il problema. Ogni morte è la prova che non stiamo facendo abbastanza, non possiamo accettare che una semplice gita scolastica si trasformi in una carneficina, dove a perdere la vita in questo caso, oltre il conducente, potevano essere cinquanta bambini, cinquanta dei nostri figli o nipoti. Basta parlare di sicurezza, basta parlare di strade sicure, di autobus di ultima generazione, bisogna fare un passo culturale, capendo anche i limiti umani, non si possono più accettare turni massacranti e condizioni pessime di lavoro. Con il nuovo codice della strada è stato ridotto il limite di età per il conseguimento delle patenti superiori, quindi perché non ridurre l'età massima di guida dei veicoli pesanti? Il problema attuale dell'80% delle aziende di trasporto autobus, che non riesce a trovare autisti, non deve in nessun modo incidere sulla sicurezza dei conducenti che lavorano e delle migliaia di persone che prendono l'autobus per una gita o semplicemente per andare a lavoro. Serve un salto di responsabilità collettiva, politica, sindacale, sociale e imprenditoriale.

Gaetano Commodo"

Dati Inail, nel numero di febbraio una miniera di informazioni su rischio aggressioni, mobbing e violenze... ma non solo

Molestie e violenze nei luoghi di lavoro, questo il titolo principale del numero di febbraio 2025 di Dati Inail che elenca approfondimenti statistici su aggressioni e violenze professionali e anche aggressioni da parte di animali. Ma questo numero, da tenere sempre a portata di mano, offre una presentazione di una recente pubblicazione Inail utilissima e preziosa: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE con Schede per la valutazione dei rischi in ottica di genere, violenza e molestie. Vi è poi un interessante approfondimento sulle malattie mentali in ambito lavorativo. Infine si dà la notizia che, finalmente, la banca dati dell'Istituto di piazzale Giulio Pastore, ha inserito la nuova sezione della Navigazione.

https://www.moresafe.it/wp-content/uploads/2025/04/alg-dati-inail-2025-febbraio-pdf-1-1.pdf

Numero “Dati INAIL” di giugno 2024

sugli infortuni e le malattie professionali

“Le attività produttive riconducibili all’industria metallurgica sono numerose e molto eterogenee sia per la qualità e quantità dei beni che da essa vengono prodotti che per i processi produttivi utilizzati, ma anche per il tipo di mercato a cui detti prodotti vengono indirizzati. In questa analisi si prenderà in considerazione la divisione C24 della classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007, relativa appunto alla metallurgia, realizzando uno studio relativo agli infortuni e alle malattie professionali occorsi ai lavoratori operanti nella siderurgia, fabbricazioni di tubi, condotti e profilati, fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio, produzione di metalli preziosi e altri metalli non ferrosi e trattamento dei combustibili nucleari e delle fonderie. I dati degli infortuni denunciati nel quinquennio 2018-2022 mostrano un andamento in calo nel primo triennio, con una fortissima diminuzione, -25,9%, tra il 2019 e il 2020 per le note motivazioni legate alla pandemia, per salire subito nel 2021 del 21,4% e mantenersi costanti l’anno successivo.”

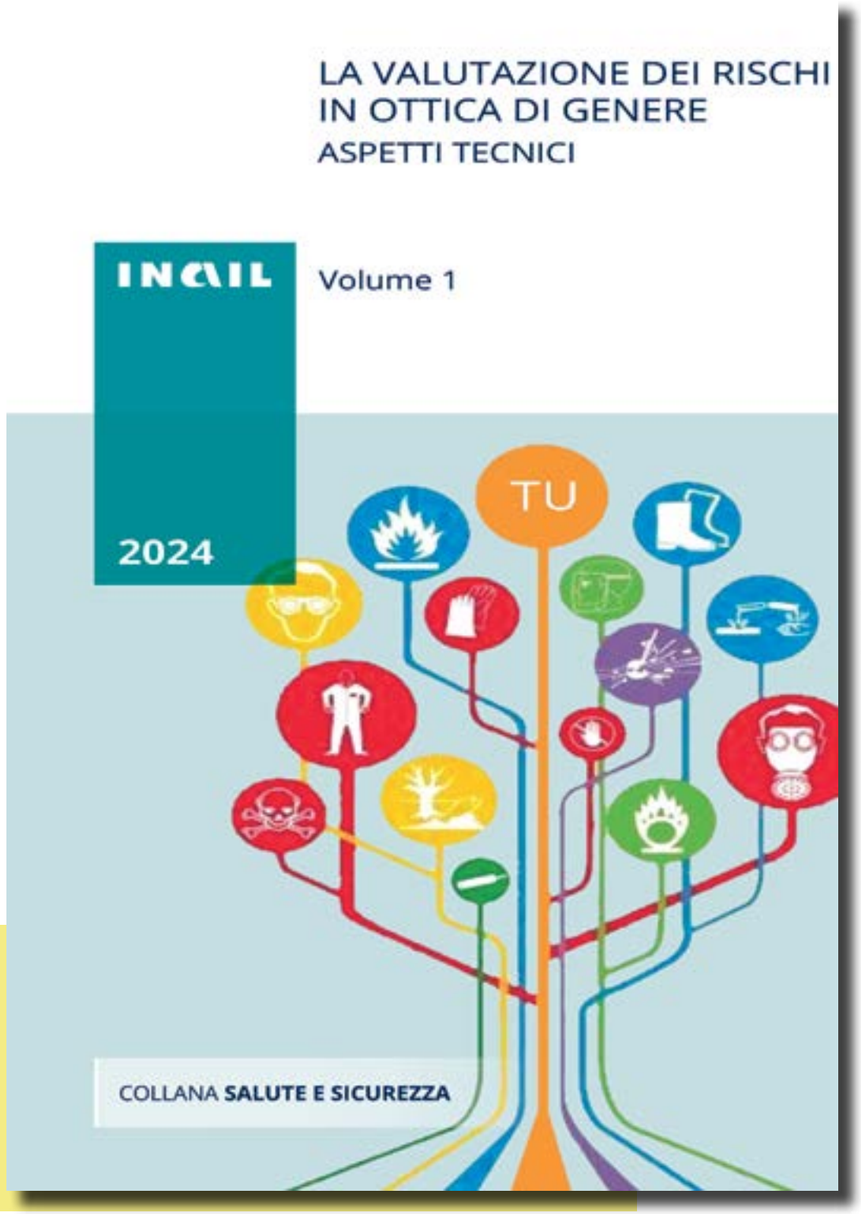

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE

“Tradizionalmente, la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro non ha fatto distinzione tra i diversi generi, tanto che luoghi di lavoro, macchine e attrezzature, postazioni di lavoro e persino i DPI sono stati progettati e resi disponibili per individui occidentali, di sesso maschile di corporatura ed età medie e standardizzata; lo stesso è avvenuto per il calcolo dei limiti di esposizione alle sostanze pericolose. Solo da pochi anni sono reperibili sul mercato abiti da lavoro, calzature antinfortunistiche e alcune tipologie di DPI con taglie adeguate alle diverse corporature. Ancora oggi succede che nei documenti di valutazione dei rischi la differenza di genere viene confusa con la tutela delle lavoratrici madri, che è invece già considerata e declinata in uno specifico dettato normativo (d.lgs. 151/2001).Una corretta conoscenza e valutazione dei rischi in ottica di genere è dunque la premessa imprescindibile per l’attuazione di interventi di prevenzione più mirati ed efficaci. Proprio per dare seguito a tale esigenza, la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza e la Consulenza statistico attuariale dell’Inail hanno avviato un progetto con lo scopo di approfondire il tema da un punto di vista normativo, statistico e tecnico, aiutando i datori di lavoro a disporre di strumenti che contengano approcci aggiornati alle conoscenze più attuali sotto il profilo tecnico scientifico per fornire risposte sempre più puntuali e specifiche a lavoratrici e lavoratori.”
Quanto riportato è un passaggio molto significativo contenuti nella Premessa di una pubblicazione dell’Inail poco conosciuta che, invece, dovrebbe essere molto più pubblicizzata soprattutto verso i datori di lavoro e i tecnici che li assistono nella valutazione dei rischi e, di conseguenza, nell’elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi DVR. Ma lo stesso discorso vale per i Medici Competenti. Un altro passaggio emblematico è il seguente: “Con riferimento alla valutazione dei rischi in ottica di genere, tuttavia, ad oggi si rilevano difficoltà attuative e, più in generale, carenza di metodologie standardizzate. Infatti, occorre tenere conto che non solo uomini e donne possono essere esposti a rischi diversi nei vari comparti di lavoro, ma possono rispondere in maniera diversa alla stessa esposizione a un determinato rischio. A ciò va aggiunto, inoltre, che alcuni rischi necessitano di essere ulteriormente indagati, proprio al fine di raggiungere una tutela delle persone esposte più efficace e specifica.”
La pubblicazione, quindi, è una prima tappa di un percorso più completo per aiutare nella valutazione corretta dei rischi tenendo conto delle differenti caratteristiche antropometriche e fisiologiche riferibili al sesso, come rimarca l’incipit della Introduzione: “Questa monografia è la prima di una serie dedicata all’integrazione della valutazione dei rischi in ottica di genere. Essa è organizzata in una parte generale per inquadrare e contestualizzare il tema della valutazione dei rischi in ottica di genere, una parte applicativa riportante delle schede di rischio finalizzate all’integrazione della valutazione dei rischi in ottica di genere e un’appendice statistica che delinea il quadro occupazionale, infortunistico e tecnopatico.”

https://www.moresafe.it/wp-content/uploads/2025/04/LaValutazioneDeiRischiInOtticaDiGenere.pdf

Accordo interistituzionale tra Inail e Cnel sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le attività riguarderanno principalmente i flussi informativi collegati all'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro tenuto presso il Cnel, al fine di migliorare la capacità di analisi statistica, qualitativa e quantitativa. L'intesa ricomprende anche lo sviluppo di studi, ricerche, rapporti e pubblicazioni sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori e della prevenzione dei rischi da lavoro in generale.

"Siamo particolarmente soddisfatti di rafforzare la collaborazione con il Cnel – sottolinea il presidente dell'Inail, promuovendo in maniera sistematica e strutturata attività volte allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso iniziative congiunte finalizzate al contrasto del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e alla presa in carico globale integrata dei lavoratori. Con questa sinergia vogliamo dunque fornire un contributo concreto all'elaborazione di politiche efficaci di prevenzione, anche mediante la costruzione di indicatori di rischio collegati ai rispettivi contratti di lavoro, mettendo a disposizione il know-how dell'Istituto".

"Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – afferma il Presidente del Cnel – è tra le nostre priorità di intervento sin dall'avvio della XI Consiliatura.

Questo accordo interistituzionale con Inail rafforza enormemente questo impegno, con una collaborazione che conferma e rilancia una già solida sinergia. Di particolare rilevanza è l'apporto sul piano della contrattazione. Prevediamo di inserire nelle denunce di infortunio il codice alfanumerico unico assegnato dal Cnel ai CCNL depositati nell'Archivio nazionale, al fine di conoscere e mappare i rischi collegati alle rispettive categorie produttive. Altrettanto importante sarà l'impulso che potrà essere dato alle attività dell'Osservatorio permanente su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che abbiamo insediato al Cnel nello scorso gennaio. Solo con uno sforzo comune di istituzioni, imprese e corpi intermedi si potrà affrontare una volta per tutte l'inaccettabile stillicidio delle tragedie sul lavoro".

https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2025.03.salute-e-sicurezza-sul-lavoro-sottoscritto-un-accordo-interistituzionale-tra-inail-e-cnel.html

INL Salute e sicurezza sul lavoro: modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea

L'ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. 2668 del 18.3.2025,Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblica la prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome come previsto dall'accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Nella circolare in allegato si chiariscono le modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. ***Chiarimenti****.*

Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

1. Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d. lgs. n. 81/2008.

L'articolo 64, comma 1 lettera a) prescrive che: "*Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3*". Il richiamato articolo 63, comma 1 stabilisce che: "*I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV*".

La sanzione per le violazioni relative all'art. 64 comma 1 è prevista dall'art. 68 comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo riporta che "*La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati*".

Al fine di procedere uniformemente e correttamente all'applicazione dell'art. 68 comma 2, risulta necessario chiarire il concetto di "*violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea*" e, dunque, all'applicazione di "*una unica violazione*" nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla già menzionata nozione di "categoria omogenea".

Ogni punto dell'allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.[1]

2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all'allegato V.

La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l'uso cui sono destinate. Successivamente, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all'art. 70 comma 2 stabilisce che "*le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V*".

L'art. 71 prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall'attrezzatura di lavoro in base all'allegato V, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all'allegato V del d.lgs. n. 81/2008.

A riguardo, si evidenzia che il Legislatore **non ha previsto**, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature "ante direttiva" non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del citato decreto.

Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d'uso e manutenzione.

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.

Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
D.C. VIGILANZA E SICUREZZA DEL LAVORO
IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/03/Circolare-INL-Firmata.pdf

EU-OSHA Gestione dei lavoratori mediante l'IA: materiali disponibili in diverse lingue dell'UE

Nei materiali della campagna dell'EU-OSHA sulla gestione della forza lavoro mediante l'IA, attualmente disponibili in diverse lingue dell'UE, vengono analizzate le possibilità di migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro, per esempio adeguando le mansioni alle competenze dei lavoratori stessi e monitorando l'ambiente di lavoro per segnalare situazioni che possono comportare rischi. Inoltre, vi sono delineate problematiche quali la mancanza di trasparenza e l'isolamento dei lavoratori.

I manager di successo cercano di garantire la produttività, motivare i dipendenti e creare un'atmosfera positiva. L'intelligenza artificiale, secondo EU-OSHA, può ottimizzare l'organizzazione del lavoro sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Ad esempio, gli algoritmi possono prevedere la domanda futura dei clienti in modo che i turni possono essere programmati per soddisfare le esigenze del personale ed evitare gli effetti negativi della carenza di personale.

Può essere utilizzato anche per assegnare compiti ai lavoratori in base alle loro capacità e competenze.

Tuttavia, ci sono una serie di rischi psicosociali da considerare. La lamentela più comune è che i lavoratori si sentono limitati in autonomia perché la loro capacità decisionale è limitata. Sentono di non avere più il controllo del loro lavoro. Inoltre, si sentono spinti a lavorare più velocemente, causando stress legato al lavoro, problemi di salute e incidenti.

Gestione dei lavoratori mediante l'IA: materiali disponibili in diverse lingue dell'UE | Safety and health at work EU-OSHA

EU-OSHA: Far luce sulle sfide nascoste del futuro del lavoro

Secondo una nuova ricerca dell'EU-OSHA, gli sviluppi tecnologici e i nuovi problemi di salute mentale hanno un impatto sui lavoratori. Le innovazioni, come l'uso delle energie rinnovabili nei trasporti e nelle tecnologie basate sui campi elettromagnetici, offrono opportunità, ma comportano anche rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quali ustioni, elettrocuzione e stress termico. Inoltre,l'eco-ansia, una reazione emotiva negativa alla crisi ambientale dei cambiamenti climatici, è una nuova sfida per la salute mentale che incide anche sul benessere dei lavoratori.

Le nuove pubblicazioni dell'EU-OSHA offrono raccomandazioni per un trasporto sostenibile sicuro, al fine di coinvolgere i lavoratori fin dalle prime fasi del processo di progettazione tecnologica, per monitorare l'esposizione ai campi elettromagnetici e per sostenere i lavoratori che soffrono di eco-ansia, riducendo così i rischi e promuovendo il progresso.

Scopri alcune informazioni complementari nella sezione rischi emergenti del sito web e scarica l'opuscolo sui progetti di previsione.

https://osha.europa.eu/en/publications/emerging-risks-anticipating-change-foresight-projects

EU-OSHA:Migliorare la conformità alle normative in materia di SSL

Poiché la struttura, l'organizzazione e il controllo del lavoro continuano a cambiare, garantire che le imprese rispettino gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) sta diventando più importante che mai.

Migliorare la conformità in materia di SSL nelle imprese

Rispettare le normative in materia di SSL può essere difficile, in particolare per le micro e piccole imprese. Tuttavia, precedenti ricerche dell'EU-OSHA hanno rilevato che alcuni fattori esterni hanno una forte influenza sulla conformità in materia di SSL:

- applicazione legale dei regolamenti
- Influenze della catena di approvvigionamento
- servizi esterni di SSL
- norme sociali o settoriali
- sostegno finanziario.

Questa attività mira a dare seguito a questi risultati, esaminando i tipi di supporto disponibili ed esplorando strategie innovative per supportare la conformità. Sebbene le micro e piccole imprese siano al centro dell'attenzione, viene preso in considerazione anche l'importante ruolo svolto dalle aziende più grandi nella creazione di un ambiente che promuova la conformità.

Fasi del programma di ricerca

A seguito di un primo esame generale della conformità in materia di SSL, sono stati individuati due principali filoni di ricerca per ulteriori studi approfonditi:

- Il primo riguarda gli approcci basati sul mercato per la promozione della SSL ed esamina le politiche e le strategie che influenzano le relazioni della catena di approvvigionamento per migliorare la conformità alle normative in materia di SSL, concentrandosi in particolare sui settori agroalimentare e delle costruzioni.
- Il secondo filone si concentra sulle influenze statali, ossia sugli approcci normativi e di applicazione per garantire la conformità alla SSL, al fine di individuare le pratiche innovative adottate dagli ispettorati e dai servizi di

https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business/improving-compliance-osh-regulations

Dona il tuo 5x1000 a More Safe Aps
nella tua dichiarazione dei redditi, seleziona:
SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS
e aggiungi il nostro codice fiscale
96477260580
A te non costa nulla e ci aiuterai a cercare, studiare e proporre nuove soluzioni per proteggere la salute e la sicurezza sul lavoro
Grazie
moresafe.it

Codice Fiscale
96477260580
moresafe.it